



# Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

## A.C. 2528

Dossier n° 237 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
17 novembre 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2528
Titolo:	Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	14
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

Il disegno di legge di iniziativa governativa in esame, trasmesso dal Senato il 23 luglio 2025 e non modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, si compone di 14 articoli.

L'**articolo 1, comma 1, lett. a)**, introduce all'interno del codice penale il **nuovo articolo 577-bis** inerente al **reato di femminicidio**. Nel dettaglio si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la **morte di una donna**, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima **in quanto donna**. Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

L'**articolo 1, comma 1 lett. b)**, reca modifiche al reato di "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" ex art. 572 c.p. da un lato, estendendo il novero dei **soggetti passivi** del reato e, dall'altro lato, introducendo una nuova **circostanza aggravante** qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L'**articolo 1, comma 1 lett. c)**, prevede l'applicazione della **confisca obbligatoria** dei beni utilizzati per commettere il medesimo reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

L'**articolo 1, comma 1, alle lettere da d) a h)** prevede l'introduzione di una serie di **circostanze aggravanti** per determinate fattispecie di reato, qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

L'**articolo 2**, prevede l'annuale presentazione alle Camere di una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.

L'**articolo 3** apporta una serie di **modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione** e di coordinamento e transitorie del medesimo codice. In particolare, viene attribuita al tribunale in composizione monocratica la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati ai sensi del secondo e quinto comma. Si prevede, inoltre, un deciso ampliamento dei **diritti di informazione** della persona offesa qualora si proceda per uno dei reati legati alla violenza di genere. Si specifica, dunque, che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati dalla legge ad

esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i **centri antiviolenza** e le **case rifugio** pubblici e privati. Sono inoltre modificati i requisiti per disporre la **custodia cautelare in carcere**.

L'**articolo 4** modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe alle condizioni richieste per la concessione dell'**indennizzo in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti**.

L'**articolo 5** interviene sul regime di **concessione dei benefici penitenziari** nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandola alla valutazione giudiziale positiva dei **risultati dell'osservazione scientifica della personalità** del detenuto o internato, condotta per almeno un anno. La disposizione introduce, inoltre, l'obbligo di dare immediata **comunicazione alla persona offesa** dei **provvedimenti** applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici **che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario**. Analoga comunicazione è prescritta nei confronti dei **prossimi congiunti** della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, con una modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, è stata prevista una **riduzione della durata massima dei permessi premio** concessi ai **minori di età condannati per il reato di femminicidio**.

L'**articolo 6** prevede la possibilità di promuovere **campagne di sensibilizzazione** e di **iniziative e formative** e didattiche in ordine alla pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

L'**articolo 7** prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un **tavolo tecnico permanente** al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.

L'**articolo 8** prevede un potenziamento delle **iniziative formative**, per i **magistrati** e in **ambito sanitario**, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'**articolo 9** consente alle **vittime di violenza** che hanno compiuto gli **anni quattordici** di poter **accedere ai centri antiviolenza** senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

L'**articolo 10** reca le **modifiche di coordinamento delle norme di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero conseguenti all'introduzione del reato di femminicidio e delle aggravanti** per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle modifiche procedurali previste dal disegno di legge.

L'**articolo 11** estende l'applicazione della c.d. "**registrazione a debito**" ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale. Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.

L'**articolo 12** estende l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.

L'**articolo 13** reca una disposizione di coordinamento prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all'omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al **reato di femminicidio**, come introdotto dall'articolo 1. Inoltre, si inserisce il **reato di femminicidio** tra quelli per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima ai fini delle **rilevazioni statistiche**.

L'**articolo 14**, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di **ordinamento civile e penale** (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Cost237	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.